

Regolamento didattico

del Corso di Laurea in Lettere (FT3)

Approvato dal Collegio didattico nella seduta del 30/08/2016

Emanato con Decreto rettorale n. 289 del 11/04/2017

Ultima revisione: 2016

Titolo I – Informazioni generali.....	2
Art. 1 – Scopo del presente Regolamento.....	2
Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio.....	2
Titolo II – Obiettivi della Formazione	2
Art. 3 – Obiettivi formativi del corso	2
Art. 4 – Sbocchi occupazionali	2
Art. 5 – Requisiti di accesso	3
Art. 6 – Programmazione degli accessi.....	3
Titolo III – Organizzazione didattica	3
Art. 7 – Informazioni generali.....	3
Art. 8 – Curricula e percorsi.....	3
Art. 9 – Piani di studio	4
Art. 10 – Percorso di formazione.....	4
Art. 11 – Esami di profitto	4
Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo.....	5
Art. 13 – Ulteriori disposizioni	5
Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie	6
Art. 14 – Modifiche al presente Regolamento	6
Art. 15 – Efficacia del presente Regolamento	6

Titolo I – Informazioni generali

Art. 1 – Scopo del presente Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.12 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, l'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Lettere, per quanto in esse non definito.

Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio

Denominazione: **Lettere**

Classe: **L-10**

Codice interno: **FT3**

Struttura didattica di afferenza: **Dipartimento di Studi umanistici**

Ultima modifica all'Ordinamento: **2014**

Composizione del Collegio didattico: si rinvia alla pagina web <http://www.unive.it/data/1316/>.

Gruppo AQ del corso di studio: si rinvia alla pagina web <http://www.unive.it/pag/16321/>

Link alla pagina web del corso di studio: <http://www.unive.it/pag/1325/>

Link alla pagina web presente Regolamento: <http://www.unive.it/pag/1325/>

Titolo II – Obiettivi della Formazione

Art. 3 – Obiettivi formativi del corso

Il corso offre una formazione di base linguistico-filologica, letteraria e storico-artistica, di taglio storico e metodologico, concentrata sulla storia linguistica e la cultura letteraria e figurativa dell'Antichità mediterranea e dell'Europa dal Medioevo a oggi (con particolare attenzione all'ambito italiano e più generalmente romanzo).

Il Collegio didattico definisce la programmazione annuale del corso in coerenza con gli obiettivi sopra descritti e verifica l'armonizzazione di contenuti, pesi in crediti, propedeuticità dell'offerta formativa. La Commissione Paritetica docenti-studenti è chiamata ad esprimere il proprio parere in merito, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 4 – Sbocchi occupazionali

Gli studenti del corso di laurea in Lettere potranno operare professionalmente in enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nei settori dell'editoria, del giornalismo, in istituti e fondazioni che operano in specifici settori dell'offerta culturale.

Gli studenti del corso di laurea in Lettere maturano inoltre la formazione di base che è requisito indispensabile ad un percorso formativo indirizzato all'insegnamento nelle scuole medie (inferiori e superiori).

Art. 5 – Requisiti di accesso

1. L'accesso al corso di laurea in Lettere è subordinato al possesso dei seguenti titoli:
 - a) diploma di maturità quinquennale;
 - b) diploma di maturità quadriennale con anno integrativo (il Collegio didattico può valutare l'ammissione anche senza il possesso dell'anno integrativo);
 - c) diploma di maturità quadriennale, rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore presso i quali non sia più attivo l'anno integrativo (istituti magistrali). In questo caso l'accesso al corso di laurea è subordinato alla valutazione del Collegio didattico;
 - d) titolo di studio conseguito all'estero, purché il titolo ammetta a studi di pari livello nel paese in cui è stato conseguito. Anche in questo caso può essere richiesta la valutazione del Collegio didattico.

2. L'accesso al corso di laurea è subordinato inoltre alla valutazione della preparazione iniziale che si ritiene uno studente debba avere per frequentare in maniera proficua il corso di studio prescelto. Allo studente che non sia in possesso di tali conoscenze verranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). L'OFA deve essere assolto entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione: dopo questa data, non è possibile sostenere alcuna attività formativa (tale disposizione si applica anche agli studenti part time). Lo studente che si iscrive a un anno successivo e non ha assolto l'OFA al momento dell'iscrizione non può sostenere esami fino al suo assolvimento. Il blocco scatta in fase di iscrizione agli appelli d'esame.

3. Per l'accesso al corso di laurea in Lettere si richiede un'adeguata conoscenza della Lingua italiana e la conoscenza della Lingua inglese a livello B1.

4. La conoscenza della Lingua italiana è verificata con appositi appelli da sostenere dopo l'immatricolazione. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza della lingua italiana coloro che abbiano conseguito nell'esame di stato una votazione pari o superiore a 90/100 (54/60).

5. La conoscenza certificata della Lingua inglese viene verificata al momento dell'immatricolazione: le modalità di verifica, le casistiche di esonero e le certificazioni riconosciute sono riportate alla pagina del sito web di Ateneo: www.unive.it/conoscenze-linguistiche.

Art. 6 – Programmazione degli accessi

Modalità di accesso

Il corso di studio è ad accesso libero.

Studenti non comunitari residenti all'estero

È ammessa l'iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all'estero nella misura stabilita dagli organi di Ateneo.

Titolo III – Organizzazione didattica

Art. 7 – Informazioni generali

- Lingua L'Italiano è la lingua principale in cui si svolgono le attività didattiche

- Modi di erogazione lezioni, esercitazioni, seminari. Il loro svolgimento è normalmente in presenza, ma sono previste forme di *e-learning*.
- Sede della didattica L'Ateneo indica le sedi in cui si svolgono le attività didattiche
- Articolazione calendario è prevista una scansione temporale per semestre o per uno dei due periodi in cui si articola ogni semestre

Art. 8 – Curricula e percorsi

I curricula e i percorsi attivati sono riportati nell'Allegato A.

Il corso è articolato in due curricula: «Scienze del testo letterario e della comunicazione», «Scienze dell'Antichità». Il cambio di curriculum è sottoposto alle regole vigenti sull'articolazione del piano di studio.

Art. 9 – Piani di studio

1. L'Allegato A del presente Regolamento riporta lo schema del piano di studio del corso, articolato nei suoi curricula, comprensivo dell'elenco degli insegnamenti previsti, con l'indicazione per ciascuno di essi dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, l'anno di corso, i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti a ciascun insegnamento, i CFU a libera scelta dello studente, i CFU previsti per il tirocinio e la prova finale.
2. Gli esami a libera scelta possono essere individuati tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo nei corsi triennali.
3. Lo studente può inserire nel proprio piano fino ad un massimo di 24 CFU in sovrannumero, oltre a 1 CFU di Competenze di sostenibilità.
4. Lo studente iscritto ad un corso di laurea triennale non può sostenere esami di livello magistrale.
5. Non è consentito l'inserimento nel piano di studio di due esami equivalenti tra loro.

Art. 10 – Percorso di formazione

1. La frequenza alle attività didattiche è libera.
2. Stage e tirocini si svolgono secondo le modalità previste dagli organi di Ateneo; il Collegio didattico verifica la regolarità delle pratiche attraverso il controllo del Referente o del Coordinatore. In particolare, il Collegio da un lato verifica la congruenza tra i caratteri e i contenuti del corso e attività proposte dagli studenti, dall'altro favorisce e promuove lo sviluppo di attività di stage / tirocinio in ambiti scientifico-professionali affini alla fisionomia del corso.
3. Il tirocinio può essere riconosciuto solo a fronte di una attività lavorativa svolta (non a fronte di un esame), ad eccezione degli studenti part time che possono sostituire il tirocinio con esami che saranno verbalizzati con voto e concorreranno alla media finale.
4. Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all'estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete al Collegio didattico, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle Linee guida sul riconoscimento crediti. Il Collegio didattico può approvare:
 - a) riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
 - b) riconoscimento di CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
 - c) riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali;

- d) riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
- e) riconoscimento di conoscenze e abilità certificate;
- f) riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio.

5. È previsto l'esonero dell'esame di Idoneità informatica (3 CFU) in presenza di certificazione ECDL, ECDL Full Standard (nuova ECDL) e Skill card.

Art. 11 – Esami di profitto

1. Gli esami di profitto sono pubblici, e possono avere la forma di un colloquio orale o di una prova scritta; i corsi che valgono 12 CFU possono prevedere prove intermedie. Numero e scansione delle prove durante l'anno accademico, modalità di iscrizione e di svolgimento delle stesse sono sottoposti ai criteri generali fissati dagli organi di Ateneo.

2. Gli studenti neoimmatricolati possono sostenere esami nella sessione di settembre previa autorizzazione del Collegio didattico. I laureandi nella sessione straordinaria e nella sessione estiva potranno usufruire soltanto del primo appello della sessione d'esami.

3. Alcuni esami prevedono delle prove parziali. Queste prove non vengono verbalizzate in carriera degli studenti, non possono essere certificate come CFU acquisiti, non vengono conteggiate per l'attribuzione delle agevolazioni e delle borse per il diritto allo studio. In caso di riconoscimento crediti non concorrono alla determinazione dell'anno di corso.

4. In caso di riconoscimento crediti, se l'esame sostenuto in una precedente carriera corrisponde parzialmente all'esame da riconoscere nella nuova carriera, è possibile assegnare delle integrazioni da svolgere. In questo caso l'esame verrà verbalizzato direttamente dal docente calcolando la media ponderata tra il voto preso in passato e quello attuale.

Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale consiste nella stesura di un saggio, sotto la supervisione di un relatore, su un tema dal contenuto coerente con quelli forniti nel corso degli studi (nella forma di un riesame critico di un problema, di una bibliografia ragionata, di un repertorio lessicale, dell'edizione critica parziale / completa o dell'analisi di un testo, di una fonte o di un corpus documentario antico / moderno). La prova sarà scritta in lingua italiana, salvo casi particolari, concordati dal candidato con il relatore e comunicati al Collegio Didattico. Non si prevede una norma per la presentazione grafica della prova né un numero minimo di cartelle.

2. Le modalità di ammissione alla prova finale e di presentazione della domanda sono quelle previste dalle deliberazioni degli organi di Ateneo e sono riportate alla pagina web del corso di laurea <http://www.unive.it/pag/1008/>.

3. Il saggio sarà presentato dal candidato in un colloquio alla presenza del relatore e di un correlatore (indicato dal relatore). La scelta del relatore è libera da parte dello studente purché sia coerente con i contenuti del suo piano di studi; è prerogativa del Collegio indicare un nome di un relatore in casi eccezionali.

4. La valutazione della prova è definita secondo i criteri stabiliti dagli organi di Ateneo.

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 13 – Modifiche al presente Regolamento

Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento devono essere approvate dagli organi di governo e trasmesse per la definitiva approvazione al MIUR, secondo le tempistiche e modalità da esso definite.

L'eventuale programmazione degli accessi, di cui all'art. 6, deve essere deliberata dagli organi di governo dell'Ateneo, previo parere positivo del Nucleo di valutazione, ed è subordinata all'approvazione da parte del MIUR.

I contenuti dei seguenti articoli, ove non richiedano una modifica all'ordinamento didattico del corso di studio, potranno essere aggiornati annualmente dalla struttura didattica di riferimento, in occasione della programmazione didattica e in vista della compilazione delle Schede uniche annuali del corso di studio: artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le eventuali modifiche saranno adottate con Decreto Rettorale.

Le informazioni di cui all'Allegato A vengono aggiornate annualmente, in occasione della programmazione didattica, e sono sottoposte agli organi di governo con l'approvazione annuale dell'offerta formativa; il loro aggiornamento non richiede l'adozione con decreto rettorale.

Ove si renda necessario, le seguenti informazioni possono essere aggiornate in corso d'anno con delibera della struttura didattica di riferimento, senza che si renda necessario un decreto rettorale di adozione:

- composizione del Collegio didattico del Corso di studio;
- composizione del Gruppo AQ del Corso di studio.

Art. 14 – Efficacia del presente Regolamento

Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento hanno valore per tutti gli studenti iscritti, a partire dall'a.a. 2016/2017.

Le versioni precedenti del presente Regolamento sono reperibili sul sito del corso di studio, alla pagina <http://www.unive.it/pag/1325/>.